

CONTRATTO D'APPALTO

**APPALTO INTEGRATO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
DISCARICA CÀ FILISSINE A PESCONTINA (VR)**

COD. COMMESSA: AMB-09 CUP: J61B21001280001- C.I.G. 93474732BE

CONTRATTO D'APPALTO

FRA

la Società VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284) nella persona dell' Ing. Francesco Trevisan, C.F. TRVFNC78T01F241R, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Procuratore Speciale, autorizzato alla firma con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque spa n. 77 del 29.07.2022, nel prosieguo denominata anche "Stazione Appaltante"

e

il Sig. Vincenzo Grosso Ciponte (c.f. GRSVCN77H07A773Q), in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, partita IVA e codice fiscale 08066951008, tel. 06.3233608, fax 06.6878293, pec valoriscarl@gigapec.it, autorizzato con atto di "Riunione temporanea d'impres e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" rep. n. 4740 racc. n. 3164 (Notaio Mariangela Pasquini in Roma), assunta in data 07.03.2023 ad agire per conto della seguente Associazione Temporanea d'Impresa:

- Impresa Valori S.c. a r.l. – Consorzio Stabile (*Impresa Mandataria*) con sede legale in Roma, via degli Scipioni n. 153, partita IVA e codice fiscale 08066951008, rappresentata dal Sig. Buzzanca Antonio, in qualità di procuratore speciale;
 - Impresa Consorzio stabile Agoraa S.c. a r.l. (*Impresa Mandante*) con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi nn. 9/11, partita IVA e codice fiscale 04870080878, rappresentata dal Sig. Costantino Giuseppe, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Impresa Sitta s.r.l. (*Impresa Mandante*) con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR), via dell'Arigianato n. 9, partita IVA e codice fiscale 00215070236, rappresentata dal Sig. Bertelli Paola, in qualità di Amministratore Unico;
- di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Appaltatore";

PREMESSO CHE

- Veneto Acque S.p.A. è una società in house interamente partecipata dalla Regione del Veneto e si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione sulla predetta Società, assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- con DGRV n. 1825 del 06.12.2019, al fine di procedere alla concreta e corretta attuazione dell'intervento di messa in sicurezza della discarica Cà Filissine, è stato approvato un Accordo di Programma tra i soggetti istituzionali interessati: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione del Veneto e Comune di Pescantina;
- con DGRV n. 1851 del 29.12.2020, è stata approvata la Convenzione avente ad oggetto l'esecuzione, da parte di Veneto Acque S.p.A., delle attività di messa in sicurezza e bonifica della discarica ubicata in località Cà Filissine nel Comune di Pescantina (VR);
- con Deliberazione n.716 del 15/07/2022 il Comune di Pescantina ha approvato il progetto definitivo di competenza;
- con Determina a contrarre n. 74 del 28/ 07/2022 l'Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.a., ha autorizzato l'esperimento di una gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento, con la modalità dell'appalto integrato, della progettazione esecutiva unitaria e dell'esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza della Discarica Cà Filissine nel comune di Pescantina (VR), con l'esclusione delle attività di emungimento, trattamento e bonifica delle acque di falda;
- l'importo a base di gara dell'appalto ammonta complessivamente a € 37.222.194,00 I.V.A. esclusa, così composto:

Progettazione Esecutiva unitaria

Totale

€ 270.400,00

Gli importi si intendono al lordo dei contributi professionali previsti (Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e al netto dell'IVA.

Lavori di Messa in sicurezza permanente della Discarica Cà Filissine compresa la gestione della discarica e lo smaltimento del percolato per ulteriori due anni dopo la conclusione dei lavori

Totale € 36.951.794,00
Gli importi si intendono al netto di IVA.

- l'appalto "tender_3546 - "Rfq_4708" Codice CIG gara n. 93474732BE è stato aggiudicato in data 12/12/2022 alla costituenda A.T.I. tra VALORI S.c.a.r.l. – Consorzio Stabile(mandatario), CONSORZIO STABILE AGORAA S.c.a.r.l.(mandante) e SITTA S.r.l.(mandante), con domicilio presso la sede della mandataria VALORI S.c.a.r.l. – Consorzio Stabile in Via degli Scipioni, 153 – 00192 Roma (RM), che ha indicato come progettisti il costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti tra DESMOS INGEGNERIA S.R.L. (mandataria), TEV GROUP S.R.L. (mandante) e STUDIO FRIGO ASSOCIATO (mandante) e che ha presentato in sede di gara l'offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa, per un importo al netto del ribasso praticato pari ad € 36.978.365,65 (euro trentaseimilioni novesettantatottomilatrecentosessantacinque/65), oltre a € 169.723,41 (centosessantanove milasettecentoventitre/41) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da provvedimento reso all'esito delle operazioni di gara e di cui alla Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque S.p.A. n. 143 del 12/12/2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco Trevisan nominato con Determina dell'Amministratore Unico di Veneto Acque n 22 del 22/04/2021;
- l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti nei confronti dell'Appaltatore, condotta dagli uffici di Veneto Acque S.p.a., dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire i documenti necessari per la sottoscrizione del contratto;
- il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva unitaria dell'intervento di Messa in Sicurezza permanente della discarica Cà Filissine è assunto dal RTP indicato in sede di gara e costituito con atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capogruppo mandatario, rep. n. 6377 in data 17/04/2023, tra:
 - DESMOS Ingegneria Ambiente Energia S.r.l. (Capogruppo mandatario), con sede in Via Pietrasanta, 12 – 20141 Milano (MI) CF/P.IVA: 09016150964, rappresentata dal Sig. Ing. Stefano Veggi in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Tecnico;
 - TEV GROUP S.r.l. (mandante), con sede in Via Mestrina, 85 – Venezia Mestre (VE), codice fiscale e partita IVA 04719570279, rappresentata dal Sig. Sig. Roberto Pellay in qualità di Legale Rappresentante;
 - STUDIO FRIGO ASSOCIATO (mandante), con sede in Cittadella (PD), Via Aldo Moro, 3, codice fiscale e partita IVA 04868180284, rappresentata dal Sig. Franco Frigo in qualità di Socio e Legale Rappresentante.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto, nonché canone ermeneutico per la corretta interpretazione della volontà delle parti e delle clausole ivi riportate.

ART. 2. - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il Capitolato Generale di Appalto DM n. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
- il progetto definitivo a base di gara comprensivo di tutti gli elaborati progettuali di cui al precedente art. 2;

- il cronoprogramma;
- il computo metrico estimativo;
- l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario;
- il Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore come successivamente emendato in fase di validazione e quindi approvato dalle Committenti, corredato da tutti i documenti richiesti, elaborati grafici progettuali e relazioni;
- il Piano di Sicurezza e coordinamento;
- le polizze di garanzia;
- il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque S.p.A. reperibile sul sito di Veneto Acque;
- il Protocollo di legalità aggiornato al 17/09/2019;
- il Verbale della Conferenza dei Servizi del 30/09/2020 e il verbale della Conferenza di Servizi del 22/06/2022.

L'Appaltatore dichiara, a tal fine, di aver preso esatta cognizione degli stessi e di ritenerli completi delle informazioni utili al buon fine e completamento dei servizi e dei lavori e quindi di accettarli integralmente anche se non materialmente allegati al contratto. La documentazione sarà conservata presso l'ufficio Amministrativo di Veneto Acque S.p.a.

ART. 3. - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, servizi, prestazioni e forniture, necessari per la realizzazione delle opere descritte nel progetto definitivo a base di gara dal titolo "Bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica controllata denominata "Ca' Filissine - Adeguamento propedeutico alla gara - rev 01".

In particolare il contratto prevede:

1. il servizio di ingegneria per la progettazione esecutiva unitaria dell'intervento di Messa in Sicurezza permanente della discarica Cà Filissine;
2. i lavori per la messa in sicurezza permanente della discarica Cà Filissine, comprensivi delle seguenti attività:
 - a) Realizzazione del capping della discarica;
 - b) Terebrazione dei pozzi per l'emungimento del percolato e del biogas;
 - c) realizzazione impianti di collettamento del percolato e del biogas;
 - d) costruzione delle strutture di servizio e degli impianti di stoccaggio del percolato;
 - e) Smaltimento del percolato emunto.
 - f) realizzazione impianto trattamento acque meteoriche e rete collettamento;
 - g) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria programmata e straordinaria degli impianti sia durante l'esecuzione dei lavori , per complessivi 8 anni che nella fase post-operativa per ulteriori 2 anni.

ART. 4. - L'importo del contratto

L'importo del contratto, al netto di IVA, è pari:

- per la progettazione esecutiva, ad € 264.992,00
(duecentosessantaquattromilanovecentonovantadue/65);
- per le opere quantificate a corpo € 23.608.568,65
(ventitremilioniseicentoottomilacinquecentosessantotto/65);
- per le opere quantificate a misura ovvero lo smaltimento del percolato incluso il trasporto dalla discarica fino a destino finale, entro il limite di € 13.104.805,00
(tredicimilionicentoquattromilaottocentocinque/00);
- per oneri della sicurezza € 169.723,41 (centosessantanovemilasettecentoventitre/41)
non soggetti a ribasso,

equivalente ad un ribasso dello 0,2 % sul base di gara.

Per le opere quantificate a misura si applica quanto disposto all'art. 17 e all'art.17.1 del C.S.A., applicando il prezzo unitario offerto in sede di gara sulla base di un contatore fiscale posto in testa all'impianto.

ART. 5. - Termini e durata del contratto

Il tempo per l'esecuzione dell'appalto oggetto del presente contratto è complessivamente pari a 3.770 (tremilasettecentosettanta) giorni (equivalenti a 10 anni e 4 mesi) suddiviso nelle fasi operative indicate all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto e comprende il periodo relativo alla post gestione dell'intervento disciplinato dall'art. 4 e 65 del medesimo Capitolato.

ART. 6. - Penalità

La Committente, in caso di inadempimento, si riserva la facoltà di applicare le penalità previste all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 7. - Programma di esecuzione

Si rimanda integralmente agli artt. 34, 35, 40 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 8. - Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe

Si rimanda integralmente agli artt. 48 e 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9. - Oneri a carico dell'esecutore

Si rimanda integralmente agli artt. 5, 10, 41, 51, 55, 60, 61,68, 69, 70 ed il Capo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, L'Appaltatore dichiara di aver preso visione, di essere a conoscenza e di accettare il contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.A., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.A. - www.venetoacque.it.

10.1 – Applicazione del Protocollo di Legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

10.2 - Versamenti ritenute fiscali e IVA subappaltatori

1. L'appaltatore si impegna a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al comma 1.

10.3 - Elenco degli affidamenti

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

10.4 – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

10.5 - Informazioni antimafia atipiche

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

10.6 – Referente di cantiere

1. L'appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

2. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

10.7 - Comunicazione tentativi di estorsione

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

2. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

10.8 - Prevenzione interforze illecite- misure anticorruzione

1. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla

Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

2. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

ART. 11. - Responsabilità dell'Appaltatore

L' Appaltatore esonera Veneto Acque S.p.A. da ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni che potranno derivare a se stessa ed al suo personale per effetto delle prestazioni oggetto del presente atto.

Si impegna comunque ad impiegare nell'esecuzione delle prestazioni, oggetto del presente contratto, personale regolarmente iscritto alle assicurazioni generali obbligatorie ed a rispettare le disposizioni di legge ed i contratti collettivi di lavoro in materia di contributi, previdenza e trattamento economico a favore del personale dipendente.

ART. 12. - Modalità di contabilizzazione del contratto

La contabilizzazione dei lavori e delle altre partite contrattuali è parte "a corpo" e parte "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., secondo le definizioni di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La contabilità a misura riguarda, nello specifico, l'attività di emungimento, trasporto e smaltimento del percolato, sia nella fase operativa (8 anni) che nella fase di post - gestione (2 anni) per il quale si applica, alle quantità conferite agli impianti di trattamento il prezzo unitario offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 13. - Fatturazione

Il corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva sarà erogato direttamente al progettista individuato dall'Appaltatore, a seguito di regolare fattura da presentare successivamente all'emissione del documento di avvenuta approvazione del progetto esecutivo da parte della Committente.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre le ritenute di legge, le penalità applicate.

Il corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori sarà erogato, a seguito di regolare fattura, per stati di avanzamento lavori successivi, emessi con cadenza trimestrale o al raggiungimento di un importo di lavori pari ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta pattuita, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Non sono riconosciuti e corrisposti all' Appaltatore i pagamenti per le eventuali forniture a piè d'opera di qualsiasi tipologia e specie prevista in progetto.

La Committenza si riserva comunque la facoltà di disporre, a loro discrezione, l'emissione di uno Stato di Avanzamento Lavori anticipato, anche nel caso in cui non sia stato raggiunto l'importo minimo stabilito, in deroga a quanto sopra suindicato.

Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sono valutati, per l'intero lavoro in appalto, in base a quanto evidenziato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel computo metrico estimativo.

Il pagamento dell'importo degli oneri di sicurezza sarà erogato progressivamente in corrispondenza all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in misura proporzionale ai lavori stessi, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi

del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XV, comma 4.1.6.

L'importo da erogare a tale titolo sarà calcolato applicando al compenso stabilito per la sicurezza una percentuale, determinata dal rapporto tra l'importo dei lavori contabilizzati negli stati di avanzamento e l'importo di contratto al netto del suddetto compenso per la sicurezza.

Dall'importo complessivo calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, l'ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti delle Committenti verso l'Appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità applicate.

In caso di R.T.I. la fatturazione è pro quota, in funzione delle lavorazioni effettuate, fermo restando che in sede di conto finale dovrà essere confermato il rispetto delle percentuali di esecuzione dei lavori dichiarate in sede di gara o modificate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, in fase di esecuzione.

Ciascun componente del R.T.I. emette quindi propria fattura nei confronti delle Committenti fermo restando che i pagamenti saranno effettuati unicamente alla Capogruppo mandataria.

È pertanto onere dell'Appaltatore emettere la fattura alla data di emissione del certificato di pagamento e relativa autorizzazione a fatturare.

Le Committenti sono soggette al regime dello "split payment" di cui all'art. 17-ter del DPR 26/10/1972 n. 633, pertanto tutte le fatture dovranno essere emesse in ottemperanza con quanto prevede la normativa fiscale.

Veneto Acque S.p.A. è soggetta alla fatturazione elettronica ed è obbligatorio inserire nel documento elettronico di fatturazione il Codice Destinatario **UFRD5X**.

ART. 14. - Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a **30 (trenta) giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori**, con bonifico bancario, con esclusione della cessione del credito e subordinatamente alla verifica positiva da parte delle Committenti della regolarità contributiva dell'Appaltatore, degli eventuali subappaltatori e dei subaffidatari ad ogni titolo.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi. Si applica quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice, come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. n. 238/2021.

La Committenza, provvederà al pagamento diretto al progettista, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Sui pagamenti saranno operate le ritenute dello 0,5% per infortuni, secondo l'art. 30 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore e o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 - 5bis e 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Sui pagamenti di ogni stato di avanzamento dei lavori oggetto del presente appalto, sarà operata la ritenuta a garanzia pari al 10% del relativo importo, oltre alle altre ritenute di legge, che verrà liquidata secondo le scadenze sotto indicate:

- 2,0% (due per cento), all'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo a conclusione dei lavori dell'intero appalto, comprensivi della fase di post-gestione e alla presentazione al Committente della polizza indennitaria decennale di cui all'art. 5.5 del Capitolato Speciale di Appalto;
- Fino all'8%, sulla base delle valutazioni della DLL ed in relazione alla tipologia dei lavori eseguiti, al superamento dei collaudi tecnici funzionali previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore potrà richiedere lo svincolo delle ritenute a garanzia dietro presentazione alle Committenti di idonea polizza fidejussoria.

ART. 15. - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 207, comma 1, DL n. 34/2020 (L. n. 77/2020), come prorogato dall'art. 3, comma 4 del DL n. 228/2021 (L. n. 15/2022), la Committente corrisponderà all'Appaltatore un'anticipazione che sarà differenziata in relazione alle attività di cui si compone l'appalto richiamate all'art. 3.1 del presente Capitolato e precisamente:

- servizio di progettazione esecutiva;
- esecuzione dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- gestione impianto per due anni di post-gestione.

Sul corrispettivo di ognuna delle lavorazioni sopra elencate sarà riconosciuto all'Appaltatore un'anticipazione secondo le seguenti aliquote:

- 30% all'avvio del servizio di progettazione esecutiva;
- 25% all'avvio dei lavori fino alla certificazione di ultimazione lavori e di avvenuta bonifica (8 anni);
- 20% all'avvio della gestione impianto per due anni di post-gestione.

Le suddette corresponsioni saranno effettuate entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di effettivo inizio di ognuna delle attività sopra elencate o, se posteriore, dalla data di produzione, da parte dell'Appaltatore alla Committente, della documentazione di cui al successivo periodo

ART. 16. - Tracciabilità flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro sette giorni dall'accensione o dalla loro prima utilizzazione nel caso di conti correnti già esistenti, come previsto all'art. 3 c. 7 L. 136/2010 s.m.i., nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Analoga clausola dovrà essere inserita nei contratti dell'Appaltatore con i subappaltatori e subcontrattenti, a pena di loro nullità.

A tal fine dovrà indicare:

- nelle fatture di Veneto Acque il codice CUP n. J61B21001280001 e CIG derivato di Veneto Acque n. 93474732BE

Le relative fatture dovranno essere emesse distintamente per ciascun CIG.

ART. 17. - Controlli

Si rimanda integralmente agli artt. 56, 59 e 66 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 18. - Specifiche modalità e termini di collaudo

Si rimanda integralmente agli artt. 63,64 e 72 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 19. - Modalità di soluzione delle controversie

Le domande dell'appaltatore di risarcimento del danno e/o aventi ad oggetto il riconoscimento di maggiori compensi, dovranno essere formalizzate attraverso l'iscrizione di apposite riserve nel registro di contabilità secondo quanto disposto dall'art. 46.2 del Capitolato Speciale di Appalto, pena la loro decadenza e improcedibilità.

Ogni controversia, di qualsivoglia natura e/o oggetto, che dovesse insorgere sulla validità, l'interpretazione, l'applicazione e/o l'esecuzione del presente contratto, che non sia risolvibile ai sensi del successivo art. 22, è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario e sottoposta

alla cognizione del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa (c.d. Tribunale delle Imprese), quale foro contrattuale ex articolo 20 c.p.c. e comunque quale foro che viene comunque indicato dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 c.p.c., quale foro competente in via esclusiva, con prevalenza espressa rispetto ad eventuali altri concorrenti e/o alternativi e/o facoltativi.

È escluso l'arbitrato.

ART. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT)

Le parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conv. mod. L. n. 120/2020, devolveranno la soluzione delle controversie o dispute tecniche relative all'esecuzione del contratto al Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Le determinazioni del collegio hanno la natura di lodo contrattuale previsto dall'art.808-ter del codice di procedura civile (arbitrato irrituale), **salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.**

Il calcolo per la determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è effettuato secondo quanto indicato nel Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante "Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico" e in particolare nel relativo Allegato A (Linee Guida) art.7.

Il CCT verrà costituito prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori e ai sensi dell'Art. 224 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 del medesimo decreto.

L'Appaltatore assume l'onere del 50% dei costi dell'intero collegio.

ART. 21. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori - Recesso

Oltre alle ipotesi previste nei precedenti articoli, il contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., previa comunicazione scritta della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni:

- 1) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo di applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- 2) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. emessa nei confronti di uno dei soggetti indicati dalla medesima disposizione;
- 3) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- 4) in caso mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- 5) qualora venga adottato un provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa interessata dalle violazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- 6) nel caso si verifichi una delle seguenti situazioni: cessazione dell'attività dell'Appaltatore, fallimento, e messa liquidazione coatta e concordato preventivo, o altra procedura di insolvenza concorsuale o di messa in liquidazione dell'Appaltatore, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- 7) quando nonostante le modifiche, rettifiche, integrazioni, apportate alla progettazione, permangano carenze, incompletezze, incongruenze, inesattezze o imprecisioni degli elaborati progettuali tali per cui la Committenza non possa procedere alla verifica/validazione;
- 8) in caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo per carenze riconducibili al progetto o per l'assunzione di soluzioni tecniche difformi da quanto previsto in contratto;
- 9) in caso di errori e/o omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva che rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la

realizzazione delle opere oppure la loro utilizzazione, come definite dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e che sotto il profilo economico eccedano il quindici per cento dell'importo originario di contratto;

- 10) nel caso in cui l'Appaltatore non presenti le garanzie e le polizze di cui all'art. 5 del presente Capitolato entro i termini previsti;
- 11) qualora l'Appaltatore non si presenti per la consegna lavori senza giustificato motivo ai sensi dell'art. 39 del presente Capitolato;
- 12) qualora il ritardo nell'inizio effettivo dei lavori, ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi;
- 13) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore incorra in violazioni degli obblighi retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori;
- 14) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi le disposizioni di legge in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica, retributiva e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori e dei servizi e di imprese subappaltatrice, in violazione dell'obbligo solidale di legge;
- 15) In caso di affidamento di prestazioni ad altro soggetto, in difetto di autorizzazione, e di ogni altra accertata violazione dell'art. n. 6 "Subappalto" del presente Capitolato e della normativa vigente;
- 16) nelle ipotesi in cui sia stata accertata la violazione da parte dell'Appaltatore della normativa ambientale e delle relative autorizzazioni e/o essa incorra nella perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'esecuzione stessa;
- 17) nel caso in cui venga rilevata per due volte la fornitura di prodotto originari di paesi terzi ai sensi dell'art. 137 del D. Lgs. n. 50/2016, di valore superiore al 50% del valore complessivo di ciascuna tipologia di prodotto indicata in offerta;
- 18) nel caso di tre richiami scritti per evidenti mancanze o negligenze durante l'attività di gestione o manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 19) nel caso di sospensione, interruzione e/o di abbandono dell'attività di gestione e manutenzione di cui all'art. 45 del presente Capitolato;
- 20) nel caso di mancato superamento del collaudo funzionale ai sensi dell'art. 63 del presente Capitolato entro i termini ivi fissati;
- 21) nel caso di grave violazione delle norme di legge in materia di tutela della sicurezza ai sensi del Capo 8 del presente Capitolato;
- 22) nel caso in cui l'entità delle penali applicate fosse superiore al 10% del corrispettivo di contratto, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 205 del D.L.gs. n. 50/2016 e le altre misure di cui alla L. n. 120/2020, ove applicabili, secondo quanto previsto al successivo art. 22 del presente Capitolato;
- 23) nelle ipotesi in cui l'Appaltatore violi gli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 29 del presente Capitolato;
- 24) in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i.;
- 25) nel caso di comportamenti posti in essere dall'Appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il Codice etico e di comportamento di Veneto Acque e il Protocollo di legalità del 17/09/2019.
- 26) in tutti i casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara, dal D.Lgs. n. 50/2016, dal Codice Civile e dalla Legge.

Fatto salvo quanto sopra troverà applicazione l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, Veneto Acque procederà, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo

il diritto a qualsiasi altro e/o ulteriore danno e con segnalazione all'ANAC.

In caso di inadempimento di Ordine di Servizio relativo all'esecuzione di singola o più lavorazioni entro i termini assegnati dalla Direzione Lavori, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire d'ufficio in danno dell'Appaltatore la/e lavorazione/i rimaste ineseguite attraverso l'affidamento ad un soggetto terzo nei limiti di € 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00). In tali ipotesi l'Appaltatore dovrà lasciare libera e sgombra l'area di interesse per la esecuzione della/e lavorazione/i da cose o persone anche interposte nei termini assegnati dalla Direzione Lavori. I costi saranno addebitati all'Appaltatore attraverso una detrazione contabile, salvo il maggior danno.

Veneto Acque si riserva la facoltà di recesso in ogni momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Sia nel caso di recesso dal contratto, sia in caso di dichiarata risoluzione del contratto, da parte della Stazione Appaltante, sia in ogni caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove si svolgono i lavori e si obbliga all'immediata riconsegna dei lavori e dell'area di cantiere nello stato in cui si trovano. L'Appaltatore si impegna ad inserire un'apposita clausola in tal senso nei contratti che stipulerà con i subappaltatori.

ART. 22. - Soluzione delle controversie in sede amministrativa

Qualora insorgessero delle contestazioni tra la Committente e l'Appaltatore si procederà ove possibile alla loro risoluzione con l'applicazione delle norme del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

ART. 23. - Subappalto

L'Appaltatore, come risulta dall'offerta di gara, potrà subappaltare, in conformità e nella misura prevista dalla legislazione vigente e alle condizioni indicate all'art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto, le opere oggetto di contratto.

Il subappalto verrà autorizzato subordinatamente alla verifica positiva del possesso da parte del subappaltatore delle qualificazioni nelle relative categorie e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Prima di autorizzare il ricorso al subappalto la Stazione appaltante verificherà, altresì, in capo al subappaltatore il rispetto del comma 14 dell'art. 105 del Codice.

ART. 24. - Garanzie e Coperture assicurative

L'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n. 1977718, di € 1.479.135,00 - della Compagnia "REVO", Agenzia di MORELLI MASSIMILIANO - Perugia, emessa in data 17/04/2023.

L'Appaltatore ha altresì trasmesso la polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale, rilasciata comunque in capo ai Progettisti associati/indicati:

- n. 430763177, emessa dalla Compagnia assicurativa GENERALI rilasciata a TEV GROUP S.r.l.;
- n. 48285005, emessa dalla Compagnia assicurativa HELVETIA rilasciata a DESMOS Ingegneria Ambiente Energia S.r.l.;
- n. 6Z / M14849517, emessa dalla Compagnia assicurativa ITAS rilasciata a STUDIO FRIGO ASSOCIATO ENGINEERING S.R.L..

L'Impresa ha altresì trasmesso la polizza assicurativa "C.A.R." n. 07184 11 80509329, emessa dalla Compagnia assicurativa HELVETIA, in data 18/04/2023, nonché copia della polizza di responsabilità ambientale/inquinamento 07184 / 07 / 49283940 secondo le prescrizioni dell'art. 5 "Garanzie e Coperture assicurative" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Considerato che per l'appalto in argomento sono previsti due collaudi tecnici amministrativi successivi: uno alla fine dei lavori (dopo 8 anni) ed uno alla fine della periodo di post gestione (dopo ulteriori 2 anni), si concorda che:

- la C.A.R. proposta (con l'espressa indicazione di 24 mesi di manutenzione) coprirà i primi 8

anni di contratto;

- prima dell'inizio della fase di gestione (fase che inizia con il certificato di collaudo dei lavori - art. 4 del C.S.A.) l'appaltatore si obbliga a presentare apposita polizza relativa all'esecuzione dell'ultimo biennio di appalto, comprensiva di 24 mesi di manutenzione.

L'Appaltatore si obbliga, prima dell'inizio dei lavori, a trasmettere copia delle polizze di copertura assicurativa RCT, RCO e RCA vigenti.

L'Appaltatore si obbliga inoltre a presentare:

- la garanzia sulle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche (Guasti macchina) secondo le prescrizioni dell'art. 5.5 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la garanzia sui ricambi secondo le prescrizioni dell'art. 5.6 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- la polizza indennitaria decennale - (Decennale Postuma) secondo le prescrizioni dell'art. 5.7 del Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore si obbliga a compiere, nei riguardi dell'istituto che ha emesso la polizza fidejussoria, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l'efficacia fino al completamento dei lavori.

ART. 25. - Cessione

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 c. 1 lett. d) p. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che disciplina le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

La cessione del credito è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ed è ammessa solo se autorizzata per iscritto ai sensi della Legge n. 52/1991.

L'eventuale cessione del credito non potrà costituire causa di rallentamento alla regolare esecuzione del contratto.

ART. 26. - Spese contrattuali e spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Tutte le spese, tasse e soprattasse di registro, di bollo, come ogni altro importo, tasse o diritti inerenti e conseguenti al contratto sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, comprese quelle inerenti alla registrazione in caso d'uso.

In particolare l'imposta di bollo, trattandosi di scrittura privata in formato telematico, è assolta virtualmente, ai sensi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate n. 46726/04 del 27/12/2004.

L'Appaltatore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dall'art. 5, comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016 e come previsto dall'art. 24 del Disciplinare di gara, ha l'obbligo di rimborsare a Veneto Acque S.p.A. le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria. Il rimborso avviene entro il termine di sessanta (60) giorni dalla firma del contratto.

ART. 27. - Informativa Privacy

La Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i Suoi dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti

delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che l’Affidatario è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente incarico e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento. La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l’impossibilità di alla stipula del presente contratto d’incarico.

La informiamo inoltre che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

Il concorrente potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell’Amministratore .

Il D.P.O. incaricato è la società VG Privacy Srl, contattabile ai seguenti indirizzi:

e.mail: privacy@vescogiaretta.com

pec: vgprivacy@postacert.eu

ART. 28. – Comunicazioni e domicilio dell’appaltatore

Le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con pieno valore legale, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A tale fine, la PEC dell’aggiudicataria ed esecutrice dei lavori si indica nella seguente valoriscarl@gigapec.it

Qualsiasi comunicazione inerente all’esecuzione dei lavori, da parte della Stazione Appaltante, del RUP o del Direttore dei lavori, laddove eseguita al Direttore tecnico dell’Impresa e/o a responsabile dalla stessa indicato, si considera effettuata personalmente al legale rappresentante dell’ Appaltatore.

L’appaltatore elegge domicilio in Via Degli Scipioni n. 153 – Roma 00192

ART. 29. - Disciplina applicabile (rinvio)

La disciplina analitica relativa all’esecuzione del presente contratto, in quanto al contenuto ed all’adempimento delle obbligazioni assunte in forza dello stesso, è dettata, oltre che dalle clausole di cui al presente Contratto, anche dalle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso, anche *per relationem* ed anche con riguardo alle disposizioni non espressamente e/o specificatamente richiamate dalle clausole sopra riportate, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni del D.L.gs. n. 50/2016 e del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Veneto Acque S.p.A.,

L’Appaltatore

Il sottoscritto Appaltatore, come sopra generalizzato e rappresentato, dichiara di avere ben compreso ed accettato, e quindi di approvare specificatamente ed espressamente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le premesse

tutte e le seguenti clausole del presente contratto:

ART. 4. - L'importo del contratto, Art. 6. - Penalità; Art. 7. - Programma di esecuzione; Art. 8. - Sospensioni o riprese dei lavori; Art. 9, Oneri a carico dell'esecutore; Art. 10. - Obblighi nascenti dal Protocollo di legalità; Art. 11. Responsabilità dell'Impresa Art. 14. - Pagamenti; Art. 15. - Anticipazione; Art. 17. - Controlli; Art. 19. - Modalità di soluzione delle controversie; Art. 20. - Collegio Consultivo Tecnico (CCT); Art. 21. - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio Recesso; Art. 22. - Risoluzione amministrativa; Art. 23. - Subappalto; Art. 25. - Cessione; Art. 26. - Spese contrattuali; ART. 28. - Comunicazioni e domicilio dell'appaltatore; Art. 29. - Disciplina applicabile (rinvio).

L'Appaltatore